

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

DIRITTO ANNUALE 2019

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina La informa che il versamento del diritto annuale 2019, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica o attraverso il sistema on line PagoPA presente sul sito dirittoannuale.camcom.it, entro il 30 giugno 2019¹. E' possibile pagare compensando l'importo dovuto utilizzando eventuali crediti per altri tributi o contributi.

SCADENZA

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2019:

termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma il

30 giugno 2019¹

(Se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

AVVISO IMPORTANTE!!!

sono state riscontrate alcune irregolarità nei pagamenti degli anni precedenti². La invitiamo a contattare quanto prima l'Ufficio Diritto Annuale munito di numero REA indicato in alto in questa pagina (tel. 07736721 digitare n. 2)

TERMINE PER SANARE IL DIRITTO ANNUALE 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il **02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla**

¹Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 435/2001 e s.m.i., **se il termine cade di sabato o festivo lo stesso viene prorogato al giorno feriale successivo. Il primo termine quest'anno è pertanto 1° luglio 2019 in quanto il 30 giugno cade di sabato.**
²**(verifica è stata condotta, per tutti i tipi di violazioni non iscritte a ruolo dal 2010 al 2017; per il 2018 solo per gli stati di pagamento già noti)**

violazione). E' possibile sul sito web dirittoannuale.camcom.it calcolare on-line il ravvedimento operoso.

QUANTO PAGARE

QUANTO PAGARE: Anche quest'anno le imprese e i soggetti iscritti nelle sezioni Speciali del Registro delle Imprese pagano un importo fisso¹, mentre quelli iscritti nella sezione Ordinaria sono tenuti al pagamento del tributo sulla base del fatturato dell'anno precedente, ad eccezione delle ditte individuali² che devono corrispondere anch'esse un importo fisso.

IMPORTANTE: Per l'anno 2019, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli definitivamente stabiliti per il 2018, pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2018.

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato ^(#)

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nel 2018, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa, sull'importo così determinato va applicata la riduzione del 40%³.

IN CASO DI EVENTUALI UNITA' LOCALI: all'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato. (ovvero 120,00 euro importo già ridotto).

Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato	Scaglioni di fatturato		TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO
	Da Euro	Ad Euro	Aliquote %
- Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
- Società di capitali	Oltre 100.000	250.000	0,015%
- Società cooperative	Oltre 250.000	500.000	0,013%
- Società di mutuo soccorso	Oltre 500.000	1.000.000	0,010%
- Consorzi con attività esterna	Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
- Enti economici pubblici e privati	Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	Oltre 50.000.000		0,001 (fino ad un massimo di € 40.000)
- altre imprese iscritte nella sez. ordinaria			

Imprese tenute al pagamento del tributo in misura fissa

Le ditte individuali sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, diversa a seconda della sezione di iscrizione. Di seguito viene indicato l'importo dovuto dalle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (con la riduzione prevista⁴ già applicata), quelle iscritte nella sezione speciale ricevono una informativa ad hoc.

Tipo di Impresa iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese:	IMPORTI DOVUTI NEL 2019	
	PER LA SEDE LEGALE	Per ogni Unità Locale o sede secondaria
Ditte individuali	€ 120,00	€ 24,00

(#) Ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

COME PAGARE: MODELLO F24

Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi. Il pagamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it. In alternativa si può pagare online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice onta/ codice comune	Inv. variati	Acc. Scado	numero mensili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
L T*				3850		2019	IMPORTO		
							TOTALE G	IMPORTO	H
									SALDO (G-H) IMPORTO

¹Per gli altri soggetti iscritti nella sez. speciale, ad esclusione delle ditte individuali, vige un regime transitorio per cui per quest'anno anch'essi pagheranno un importo fisso
²Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale e nella sezione ordinaria pagano un importo fisso.

³ Corrispondente alla riduzione del 50% dell'importo determinato, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 più la maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 22 maggio 2017 e dal D.M. 02 marzo 2018 per il finanziamento di progetti strategici.

⁴ Importi ottenuti dalla riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e dalla successiva maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 22 maggio 2017 e dal D.M. 02 marzo 2018 per il finanziamento di progetti strategici.

NOTA BENE:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
- le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza del 1° acconto, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Per l'individuazione dei righe del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web www.cameradicommerciolatina.it.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nella sezione dedicata alle informazioni sul **contribuente** del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **codice fiscale**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**).

Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale. Nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare: **codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina LT*)**; **il codice tributo 3850**; **l'anno di riferimento (ad es.2019)**; **l'importo a debito da versare.**

UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le Unità locali/sedi secondarie sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura del 20% del tributo dovuto dalla sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 ciascuna. **Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria (la somma andrà poi arrotondata come da nota indicata al punto "(3)").** Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria. Le Unità Locali/sedi secondarie sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2019.

TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA


Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2019.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili **dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta. **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2018, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 02 luglio 2019 (ovvero entro un anno dalla violazione).**

SCADENZE IN SINTESI (se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo):

	30 giugno 2019** (spostato al 1° luglio 2019 perché il 30 giugno è domenica):	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
	02 luglio 2019*:	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2018 con ravvedimento operoso al 6%;
	31 luglio 2019 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)***:	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito cameradicommerciolatina.it

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

